

Qualora il sostituto sia il presidente, il vice presidente o il consigliere nominato dall'assemblea a sensi dell'art. 18, il sostituto potrà esercitare solo le funzioni di consigliere.

Art. 13.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del consiglio nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

In ogni caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Al presidente o, per il periodo di effettiva sostituzione, a chi lo sostituisce spetta inoltre un'indennità di rappresentanza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

Per incarichi, sedute o riunioni fuori del comune di rispettiva residenza, competono una indennità ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Art. 14.

Il presidente dell'Istituto può convocare il consiglio di amministrazione quando lo ritenga opportuno.

Egli deve convocarlo su richiesta scritta e motivata di almeno cinque consiglieri, o del collegio dei sindaci.

Il consiglio dovrà di norma essere convocato almeno una volta al mese nella sede sociale o altrove.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante lettera raccomandata, con indicati gli argomenti da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun componente e ai sindaci.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta telefonicamente.

Alle adunanze del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto ed assistono di norma i direttori generali degli enti i cui presidenti fan parte del consiglio.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è specificatamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso delibera fra l'altro:

- 1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;
- 2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;
- 3) sul rendiconto annuale di ciascuna gestione e sul progetto di bilancio e di assegnazione degli eventuali utili;
- 4) sulle condizioni da praticarsi dall'Istituto per le operazioni;
- 5) sulla concessione dei finanziamenti fino alla concorrenza di L. 2.000.000.000, compresi i rischi in essere e sulle proposte di concessione di finanziamenti di competenza dell'assemblea;
- 6) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che la emissione e l'alienazione delle cartelle e delle obbligazioni e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato di detti titoli, ivi inclusa l'eventuale costituzione tra gli Enti partecipanti di consorzi titoli;
- 7) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;
- 8) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto, su proposta del direttore generale;
- 9) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio per materie che esulano dalla semplice tutela dei crediti dell'Istituto o dalle procedure esecutive o fallimentari, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;
- 10) sulle competenze del comitato tecnico consultivo;
- 11) sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, a norma di legge;
- 12) sulla riduzione, sottrazione e cancellazione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di finanziamenti, ove permanga un credito dell'Istituto;

13) sui compiti, attribuzioni, obblighi e responsabilità da assegnare agli enti partecipanti;

14) sulla assegnazione delle elargizioni dirette a finalità culturali, sociali o di beneficenza;

15) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 17.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti però, quelle previste ai numeri 1), 4), 6), 8), 10), 13) dell'art. 16 sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni riguardanti persone facenti parte degli organi dell'Istituto debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta si intende respinta.

I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza e dal direttore generale o da chi lo ha sostituito, nella sua qualità di segretario del consiglio.

Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori e i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I membri del consiglio di amministrazione debbono allontanarsi dalla riunione, quando si trattino o si decidano affari nei quali siano personalmente, direttamente od indirettamente, interessati.

Capo III PRESIDENTE

Art. 18.

Presidente dell'Istituto è di diritto il presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione ed il comitato tecnico consultivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio.

Senza uopo di speciali deliberazioni: può accordare le sottrazioni, riduzioni e frazionamenti ipotecari riguardanti i finanziamenti il cui importo residuo non superi il limite stabilito dall'assemblea, ferma la stima originaria della cauzione; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorché al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto; rinuncia agli atti giudiziari nelle materie non di competenza del consiglio di amministrazione; autorizza l'annotazione di inefficacia dei pignoramenti immobiliari, nonché il concorso ai pubblici incanti per l'acquisto di beni cauzionali fino al prezzo stabilito dall'assemblea; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive. Delibera infine, nei casi di urgenza, su materie di competenza del consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente.

Nei casi di assenza o di impedimento anche del vice presidente, la firma degli atti dell'Istituto con tutti i poteri inerenti alla sostituzione compete ad un consigliere di amministrazione nominato dall'assemblea ogni biennio.

Di fronte ai terzi, la firma del sostituto fa fede dell'assenza o dell'impedimento del sostituto.

Capo IV COLLEGIO SINDACALE

Art. 19.

La gestione dell'Istituto è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti.

Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.

Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono designati dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezia. La designazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che vi provvede con proprio decreto.